

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 90/26/2011

Svolgimento del processo

Preliminarmente la Commissione riunisce i procedimenti RGA 7869/08 e RGA 4438/09 in quanto l'avviso di accertamento riguarda tanto la società (SAS) quanto i soci ex art. 5 del DPR 917/1986 e art. 40 del DPR 600/1973 considerando che l'unicità dell'atto di accertamento e la consequenzialità del rapporto tra i soci costituiscono di per sé la situazione tipica del litisconsorzio originario. Con ricorso proposto avanti la Commissione Tributaria provinciale di Brescia la Società Friuli Com.Est di Ma. Vi. S.A.S. si opponeva all'avviso di accertamento notificatole il 26/09/2007 dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Breno, avente ad oggetto Irap - Iva e relative sanzioni per l'anno d'imposta 2005.

L'atto impositivo in questione veniva emesso in base alle risultanze del Processo verbale di accesso redatto in data 13/07/2007 dal suddetto ufficio nei confronti della sopra citata società. Conseguentemente e in ossequio a quanto disposto dall'art. 5 del DPR 917/86 venivano emessi gli accertamenti nei confronti dei soci.

L'accertamento relativo alla società tempestivamente impugnato dalla parte veniva deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia con sentenza 77/01/0/ del 09/05/08 che accoglieva il ricorso compensando le spese.

Anche il socio Mi. An. ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia che con sentenza 82/1/08 del 9/5/0/08 accoglieva il ricorso compensando le spese.

I Giudici di prime cure motivavano le loro decisioni sull'eccezione pregiudiziale che l'Agenzia delle Entrate aveva depositato presso la segreteria della Commissione il 24 aprile 2008, e cioè solo tredici giorni prima dell'udienza la propria documentazione, violando così il termine stabilito dell'art. 32 del D.lgs. 546/1992.

A tale termine veniva riconosciuta dalla Commissione natura perentoria, essendo posto a tutela del contribuente e quindi del diritto alla difesa (Cassazione Civile 30 giugno 2004 n. 1771 e 9 gennaio 2004 n. 138).

Avverso tali sentenze appella l'Agenzia delle Entrate contestando le motivazioni dei Giudici di primo grado che hanno accolto i ricorsi e chiede la riforma delle sentenze impugnate.

Controdeducono le parti contribuenti contestando le tesi dell'Amministrazione Finanziaria e sottolineando, fra l'altro, il fatto che in ogni caso, come rilevato anche dai giudici di primo grado nello svolgimento del processo vi è stata violazione dell'art. 12 comma 7 della legge 27 luglio n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" per non avere l'Agenzia delle Entrate rispettato il termine dei 60 giorni fra la data di chiusura del processo verbale e l'emanazione dell'avviso di accertamento.

A ciò si aggiunge l'eccezione della tardività di presentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dei documenti avvenuta in sede di discussione del ricorso di primo grado che ha comportato l'annullabilità dell'avviso di accertamento e quindi all'accoglimento del ricorso.

Chiedono quindi le conferme delle sentenze di primo grado

OSSERVA

questa Commissione in via preliminare e pregiudiziale che vi è stata da parte dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Breno violazione dell'art. 12, comma 7 della legge

212/2000 come rilevati anche dai Giudici di Primo Grado nella esposizione delle sentenze qui appellate.

Ciò in quanto l'Ufficio non ha rispettato il termine dei 60 giorni, previsti dal richiamato art. 12, comma 7 della legge 212/2000.

Mancando nell'avviso di accertamento la motivazione che giustifichi l'Agenzia delle Entrate ad adottare tali provvedimenti prima del termine dei 60 giorni, questo Collegio ritiene lo stesso nullo in conformità all'orientamento della sentenza della Suprema Corte di cassazione, sezione tributaria n. 22320 del 03/11/2010 per violazioni dei termini ex art. 12, comma 7 legge 212/2000. Se nullo è l'avviso di accertamento, privi di effetto sono tutti gli atti che ne sono conseguiti compreso l'avviso di accertamento notificato, per trasparenza, nei confronti del socio Mi. An.. Gli appelli dell'Ufficio qui riuniti non possono quindi trovare accoglimento e vanno respinti. Tenuto conto della complessità della materia e del recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione sopra richiamato si ritiene sussistano validi motivi per la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Commissione respinge gli appelli dell'Ufficio. Spese compensate.